



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8299 DEL 30-12-2025

OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 592 DEL 19 DICEMBRE 2024. AVVISO INTERNO PER L'ATTRIBUZIONE, MEDIANTE PROCEDURE DI SELEZIONE, DI "DIFFERENZIALI STIPENDIALI" ALL'INTERNO DELL'AREA D'INQUADRAMENTO (EX PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI) - ANNO 2024 -

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
CARMELA PASQUALONE

Campobasso, 30-12-2025

**IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

VISTE:

- la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 15 dicembre 2023, n. 7, recante "*Legge di stabilità regionale 2023*" e, in particolare, l'articolo 15 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10;

RICHIAMATA la Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni della Regione Molise, approvata con deliberazione giunta n. 187 del 31 maggio 2023, sostituita il documento approvato con deliberazione giunta n. 376 del 1° agosto 2014;

RICHIAMATO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011"*";

VISTA la legge regionale 13 maggio 2025, n. 4, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2025-2027;

VISTA la legge regionale 13 maggio 2025, n. 3, con la quale è stata approvata la legge di stabilità regionale 2025;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali relativo al personale del comparto Funzioni Locali - triennio 2019-2021 – parte giuridica ed economica – sottoscritto il 16 novembre 2022 (CCNL/2022);

DATO ATTO CHE:

- con provvedimento di Giunta regionale n. 337 del 5 luglio 2024, l'Esecutivo regionale ha costituito, ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, la delegazione trattante di parte pubblica, titolata a rappresentare la Regione Molise, fornendo al Presidente della medesima delegazione, per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, le relative linee di indirizzo;
- in data 27 novembre 2024 è stato sottoscritto dalle Parti il definitivo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente della Regione Molise per il triennio normativo 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 7 maggio 2024, l'Esecutivo regionale ha inizialmente quantificato in via provvisoria per l'anno 2024 il fondo per la contrattazione integrativa in complessivi € 4.515.758,65;
- a seguito dell'assenza del titolo giuridico legittimante l'erogazione delle risorse del Fondo quantificate con la deliberazione n. 352/2023 per l'anno 2023 e delle novelle modalità di calcolo del limite del salario accessorio medio pro-capite, con deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell'11 novembre 2024, l'Esecutivo regionale ha rideterminato il finanziamento da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – area delle categorie per l'anno 2024 – in complessivi € 7.787.093,87, di cui € 3.355.220,16 relativi a somme del fondo costituito con la sopra citata deliberazione n. 352/2023 e certificato, non utilizzate nel precedente esercizio 2023 (articolo 80, comma 1, del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali - triennio 2019-2021 - sottoscritto il 16 novembre 2022);
- con verbale n. 60 del 19 novembre 2024, conservato agli atti della struttura, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2024;
- nell'incontro di contrattazione, svoltosi il giorno 11 dicembre 2024, le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2024, per la destinazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area delle categorie della Regione Molise;
- con parere n. 72/2024 del 18 dicembre 2024, assunto al prot. n. 173515/2024, il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del CCNL/2022 che prevede che "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 [...]*" , ha espresso il proprio parere favorevole;

- con deliberazione giunta n. 592 del 19 dicembre 2024, l'Esecutivo regionale ha autorizzato il presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale con qualifica non dirigenziale relativo all'anno 2024;
- in data 27 dicembre 2024 è stato sottoscritto dalle parti il definitivo Contratto Decentrato Integrativo (CCDI) per l'anno 2024, confermando lo stanziamento di apposite somme per finanziare l'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree per la medesima annualità 2024;
- con la predetta deliberazione giunta n. 592/2024, conseguentemente, è stata autorizzata anche l'attivazione della procedura di selezione per l'attribuzione del differenziale stipendiale (ex progressione economica orizzontale) all'interno delle aree, per l'annualità 2024;

EVIDENZIATO CHE:

- con propria determinazione n. 4385 del 24 luglio 2025 è stato approvato l'avviso interno, unitamente al relativo modello editabile di domanda di partecipazione, finalizzato alla selezione per le progressioni economiche all'interno delle aree riservata al personale dipendente della Regione Molise con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'anno 2024;
- l'articolo 3 dell'avviso approvato con la sopra citata determinazione n. 4385/2025 ha pedissequamente riportato i criteri di selezione previsti dall'articolo 10, dell'accordo recante i "*Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno delle aree*" di cui all'articolo 21, comma 3 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente della Regione Molise per il triennio normativo 2024-2026 (CDI 2024/2026), sottoscritto dalle parti il 27 novembre 2024;
- l'articolo 10, lett. b), dei "*Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno delle aree*" è risultato, successivamente, non perfettamente conforme a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, lett. k) del sopra citato CDI 2024/2026;
- l'articolo 10 dei "*Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno delle aree*" è risultato, altresì, difforme anche a quanto precisato dall'ARAN con il parere Id: 32289 (ex CFL170) che, nel precisare la modalità di calcolo della media delle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno di adozione dell'istituto delle progressioni economiche, evidenzia che in caso di assenza di un anno su tre delle valutazioni necessarie, la media delle valutazioni dovrà comunque essere data dal totale dei punteggi diviso tre;
- per quanto sopra esposto, con propria determinazione n. 4607 del 05 agosto 2025 è stata revocata, in autotutela, la procedura di cui alla sopra citata determinazione n. 4385/2025 del 24 luglio 2025, nelle more dell'adeguamento dei "*Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno delle aree*" al CCNL/2022, nonché al CDI 2024/2026;
- in data 29 dicembre 2025 sono stati formalmente adeguati i "*Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno delle aree*" al CCNL/2022 e al CDI 2024/2026, con la sottoscrizione definitiva dell'accordo di modifica parziale del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale con qualifica non dirigenziale della Regione Molise per il triennio normativo 2024-2026;
- l'adeguamento in parola ha validità dal 2024, in quanto derivante da modifiche e integrazioni obbligatorie ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, e non produce effetti novativi rispetto al testo sostituito;

RICHIAMATO il Titolo III (*Ordinamento professionale*), Capo I (*Nuovo sistema di classificazione*) del CCNL/2022, che ha modificato totalmente il sistema di classificazione del personale del comparto Funzioni Locali;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del CCNL/2022, che, rivisitando l'istituto della progressione economica all'interno delle aree, tra altro, dispone:

1. *Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità [...].*

2. *L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:*

a) *possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di*

alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

b) il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;

d) i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

2) esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione);

e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.

f) [...]

g) [...]

3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

4. [...]

5. [...]

6. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area.

VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, che ha recepito a livello legislativo i principi già declinati nelle disposizioni contrattuali di selettività delle progressioni economiche, di riserva delle stesse ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del predetto D.lgs. n. 150/2009, che dispone, tra altro, in merito all'inquadramento dei dipendenti pubblici in almeno tre distinte aree funzionali;

RICORDATO, in ordine al predetto istituto contrattuale delle progressioni economiche all'interno delle aree, che in data 27 novembre 2024, è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente della Regione Molise per il triennio normativo 2024-2026, nel quale sono disciplinati tra altro i nuovi "Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno delle aree", in vigore dal 2024;

EVIDENZIATO che i predetti "Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno delle aree" prevedono, tra altro:

- all'articolo 7, comma 2, ultimo capoverso, un solo avanzamento di carriera nell'ambito di un triennio, al fine di consentire, nell'ambito delle risorse disponibili, una condizione paritaria di accesso all'istituto contrattuale;
- all'articolo 12, comma 4, l'attivazione della procedura relativa alla progressione economica è attivata, di norma per una quota non inferiore al 50% dei dipendenti, nel rispetto del limite delle risorse stabili

annualmente disponibili nel fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

RICHIAMATI, in proposito:

- i pareri prot. n. 44366/2019 e prot. n. 179263/2019, rispettivamente significati dalla Funzione Pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato, in occasione del controllo ex art. 40-bis del Dlgs. n. 165/2001 sull'ipotesi di Contratto decentrato di un Ministero, con i quali si ritiene che per "ad una quota limitata" debba intendersi riferita a una quota di personale interessato dalla procedura selettiva non maggioritaria (non superiore al 50%) della platea dei potenziali beneficiari;
- il parere dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) CFL220, con il quale si precisa che: "Il principio della cd. "quota limitata" che sottende alle procedure di progressione economica all'interno delle aree, trattandosi di un principio di legge, previsto dall'art. 23 del D.lgs. 150/09, tutt'ora vigente, non può ritenersi disapplicato per il solo fatto che la nuova formulazione letterale dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022 non lo citi espressamente.";
- infine, il parere della Funzione Pubblica 0001140-P-08-01-2025 che, nel rammentare le disposizioni normative riferite all'istituto delle progressioni economiche ovvero l'articolo 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 dove è previsto che "Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. ...", e il sopra citato articolo 23, comma 2, d.lgs. n. 150/2009 dove è previsto che "Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione", conferma che con la locuzione "quota limitata", debba intendersi una quota di personale interessato alla procedura selettiva **non superiore al 50 %** della platea dei potenziali beneficiari e precisa, inoltre, che **non sono possibili arrotondamenti per eccesso della frazione dei potenziali beneficiari, tali da far andare la platea oltre il limite del 50%**;

DATO ATTO che l'articolo 21 del CCDI del personale non dirigente della Regione Molise per il triennio normativo 2024-2026, sottoscritto in data 27 novembre 2024, disciplinante l'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree, prevede, tra altro, che l'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area, è riconosciuta, nel limite delle risorse stabili effettivamente disponibili, secondo le procedure stabilite nell'allegato "A" al medesimo CDI, recante "Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno delle aree", in vigore dal 2024;

RICHIAMATO, in proposito, l'articolo 4 dei vigenti "Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno delle aree", che prevede:

1. Le selezioni vengono effettuate, previa contrattazione, con riferimento ai contingenti di personale esistenti alla data del 1° gennaio dell'anno di attivazione dell'istituto ed i relativi benefici avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il CDI che ne prevede l'attivazione.
2. L'attribuzione della progressione economica all'interno delle aree non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie (articolo 14, comma 3 del CCNL 16 novembre 2022);

DATO ATTO che l'Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dal CCDI del 27 dicembre 2024, intende procedere alla selezione per la progressione economica all'interno delle aree degli Operatori, degli Operatori esperti, degli Istruttori, dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, per l'annualità 2024, del personale di ruolo a tempo indeterminato della Regione Molise;

CONSIDERATO che la selezione per la progressione economica è definita dal sopra citato CCDI del 27 dicembre 2024 nel limite delle risorse provvisoriamente quantificate in complessivi € 170.650,00, incrementabili a copertura del maggior eventuale fabbisogno derivante dall'applicazione dei previsti criteri e segnatamente della misura percentuale non inferiore al 50% dei potenziali beneficiari, a valere sulle risorse stabili destinate alla produttività.;

DATO ATTO che il contingente di personale esistente alla data del **1° gennaio 2024**, secondo l'area di inquadramento, è così suddiviso:

Nuovo Sistema di Classificazione¹	Precedente Sistema di Classificazione	N° Dipendenti (Tempo indeterminato)
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	D (ex 7° e 8°)	122

	livello)	
Area degli Istruttori	C (ex 6° livello)	104
Area degli Operatori Esperti	B (ex 4° e 5° livello)	107
Area degli Operatori	A (ex 3° livello)	1
Totale		334

1 Tabella B, CCNL/2022

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto sopra descritto e, in particolare, di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 2 del CCDI del 27 dicembre 2024 e dell'articolo 12 dei "Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno delle aree", conformemente a quanto condiviso con le OO.SS. anche nella sessione di contrattazione del 29 dicembre 2025, il numero dei posti oggetto di selezione per le progressioni economiche all'interno delle aree, annualità 2024, risulta determinato come segue:

Nuovo Sistema di Classificazione 1	Precedente Sistema di Classificazione	N° Posti
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	D (ex 7° e 8° livello)	61
Area degli Istruttori	C (ex 6° livello)	52
Area degli Operatori Esperti	B (ex 4° e 5° livello)	53
Area degli Operatori	A (ex 3°)	1
Totale		167

1 Tabella B, CCNL/2022

DATO ATTO che alle selezioni per la progressione economica all'interno delle aree per l'annualità 2024 possono partecipare i dipendenti in servizio, a tempo indeterminato, di ruolo presso la Regione Molise che abbiano maturato, alla data del 1° gennaio 2024, almeno trentasei mesi nella posizione economica in godimento;

DATO ATTO, per quanto innanzi, del rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, come sopra specificato;

DATO ATTO che le progressioni economiche previste dal presente provvedimento, sono interamente finanziate dalle risorse stabili previste nel Fondo anno 2024;

DATO ATTO che gli oneri inerenti alla progressione economica all'interno delle aree in parola graveranno sul pertinente capitolo di bilancio regionale n. 4907, gestione anno 2025/2026 (FPV);

RITENUTO di dover dare applicazione al CCDI per la parte riferita all'applicazione dell'istituto della progressione economica all'interno delle aree per l'anno 2024, nei limiti innanzi esplicitati;

RITENUTO, pertanto, necessario indire una procedura selettiva ai sensi dell'articolo 6, dei vigenti "Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno delle aree", concordati dalle parti in data 27 novembre 2024 con la sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente della Regione Molise per il triennio normativo 2024-2026;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Molise, non sussistono, in relazione alla presente procedura, situazioni di conflitto anche potenziale con interessi personali del dirigente procedente;

VISTO l'avviso pubblico di selezione interna riservato al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allegato sub A al presente provvedimento, predisposto, ai fini dell'attribuzione, mediante procedure di selezione, di "differenziali stipendiali" all'interno dell'area di inquadramento (ex progressioni economiche orizzontali), nel rispetto del più volte citato CDI/2024;

VISTO l'allegato sub 1 al predetto avviso pubblico di selezione - "Domanda di partecipazione [...]";

RAVVISATA la necessità di procedere, in esecuzione di quanto stabilito nel CCDI sottoscritto in data 27 dicembre 2024, all'approvazione del sopra citato avviso interno di selezione per le progressioni economiche all'interno delle aree;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo e si intendono di seguito integralmente riportate;

1. per effetto, di approvare l'avviso interno allegato sub A, unitamente al relativo modello di domanda di partecipazione (allegato sub 1), al presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, con il quale viene indetta la selezione per le progressioni economiche all'interno delle aree riservata al personale dipendente della Regione Molise con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2. di disporre, al fine di dare la più ampia pubblicità e assicurare la massima partecipazione possibile, la pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito web istituzionale della Regione Molise, sezione Albo pretorio e altre forme previste dalla vigente normativa, per **30 giorni**;
3. di dare atto che le progressioni economiche previste dal presente provvedimento, sono interamente finanziate dalle risorse stabili previste nel Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 – Area Comparto - determinato con deliberazione giunta n. 508 dell'11 novembre 2024;
4. di dare atto che la spesa di cui al presente atto graverà sul pertinente capitolo di bilancio regionale n. 4907, gestione anno 2025/2026 (FPV);
5. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con delibera di Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;
6. di dare atto, in ogni caso, che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm. e ii., per quanto applicabile.

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
IL DIRETTORE GENERALE
DOMENICO NUCCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82